Partito Socialista Riformista Sammarinese

PROGETTO DI LEGGE

“Modifiche alla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 (Istituzione della Imposta Generale sui Redditi)”

Articolo 1

L’articolo 5 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 è così sostituito:

Articolo 5

1. Il reddito familiare, determinato secondo il metodo del quoziente familiare, è ottenuto sommando i redditi prodotti dai coniugi non separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di ammontare superiore all’importo annuo erogabile ai fini della pensione sociale nella misura di cui all’articolo 45 primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15.

Articolo 2

Dopo l’articolo 5 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 è inserito l’articolo 5 bis nel testo che segue:

Articolo 5 bis

1. Il reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 5, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

a) 1 per il primo percettore di reddito;

b) 1 per il coniuge;

c) 0,5 per ciascun figlio.

2. L'imposta familiare è calcolata applicando, al reddito determinato in base al comma 1, le aliquote vigenti, comprese le detrazioni, e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

Articolo 3

Dopo l'articolo 5 bis della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 è inserito l'articolo 5 ter nel testo che segue:

Articolo 5 ter

1. Il trattamento fiscale determinato secondo il modello del quoziente familiare si applica a tutti i redditi familiari fino a un ammontare massimo da determinarsi con apposito decreto delegato; oltre tale importo si applicano le modalità della tassazione su base individuale.

2. L'importo di cui al comma che precede può essere modificato con decreto delegato.

Articolo 4

Dopo l'articolo 5 ter della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 è inserito l'articolo 5 quater nel testo che segue:

Articolo 5 quater

1. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per la tassazione a base individuale, purché entrambi i coniugi vi consentano.
2. I soggetti di cui agli articoli 19, 26, 27 bis e 35 possono optare per la tassazione di cui al precedente comma 1, rinunciando all'applicazione dell'aliquota proporzionale di cui all'art 12.

Articolo 5

Dopo l'articolo 5 quater della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 è inserito l'articolo 5 quinquies nel testo che segue:

Articolo 5 quinquies

1. Dall'imposta familiare determinata ai sensi dell’articolo 5 bis comma 2 si sottraggono le detrazioni d’imposta di cui all’articolo 9.

2. L’opzione di cui al precedente articolo 5 quater non può essere esercitata se al nucleo familiare profittano all’estero redditi non occasionali diversi da quelli riconducibili ai redditi fondiari, ai redditi di capitale ed a quelli assoggettabili a tassazione separata. I redditi da pensione erogati nella Repubblica di cui articolo 8 bis concorrono alla determinazione degli scaglioni di reddito ed a tale effetto si considerano inseriti a partire dallo scaglione ed aliquota più bassa.

Articolo 6

1. La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo alla sua pubblicazione.